

Mini Imu in scadenza il 24 gennaio 2014

Il decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013), pur prevedendo per l'anno 2013 l'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto un versamento dell'imposta, in sostituzione del saldo IMU del mese di dicembre 2013, entro il termine del 24 gennaio 2014 (cosidetta Mini rata IMU) per i seguenti immobili:

- a) Gli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, cioè un solo box auto, una sola cantina, ecc.). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
- c) L'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- d) L'abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Tale versamento è dovuto quando vi sia una differenza positiva tra l'imposta calcolata con l'aliquota e la detrazione deliberate o confermate dal Comune nell'anno 2013 e l'imposta calcolata con l'aliquota di base del 0,4% e le detrazioni per il medesimo anno. In questo caso, l'imposta effettivamente dovuta è pari al 40% della differenza tra i due importi.

Il Comune di Monte Romano, con riferimento all'abitazione principale, ha deliberato nell'anno 2012 e confermato per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,5% rispetto all'aliquota di base stabilita nella misura dello 0,4%. **Sussiste quindi il presupposto per il versamento della mini IMU, come sopra descritto.**

L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 (con il codice 3912 per l'abitazione principale) come prevede la legge di stabilità del 2014.

All'indirizzo <u>www.comune.monteromano.vt.it</u> nella Home page – Calcolo IMU è disponibile il motore di calcolo per questa particolare casistica dell'imposta.

Monte Romano 9 Gennaio 2014

Il Responsabile del 2° Settore